



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Emanazione: D.R. n. 874/2017, prot. n. 27030 del 3 aprile 2017

Modifica: D.R. n. 1835/2018, prot. n. 51454 del 27 giugno 2018

Modifica: D.R. n. 2244/2024, prot. n. 178012 del 26 settembre 2024

## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conferimento del titolo di professore emerito ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
2. Il titolo è un riconoscimento di carattere eccezionale, conferito a professori ordinari che abbiano fornito un rilevante contributo didattico e scientifico alla loro disciplina e dato particolare lustro all'Università degli Studi di Pavia.

### Art. 2 - Requisiti

1. Il titolo di professore emerito può essere proposto per professori ordinari, cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per volontarie dimissioni, che:
  - abbiano maturato almeno 20 anni di servizio nel ruolo di professore ordinario, di cui almeno 5 anni presso l'Ateneo.  
Viene ritenuto valido, ai fini del periodo richiesto, il servizio svolto in qualità di professore straordinario; non concorrono al conteggio dei 20 anni i periodi di sospensione dell'attività di servizio effettivo previsti dalla normativa.
  - durante la carriera accademica non siano stati sottoposti a sanzioni per violazione del Codice Etico di Ateneo o a sanzioni disciplinari;
  - non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato;
  - siano cessati dal servizio non oltre l'anno precedente.
2. Ai fini della proposta costituiscono elementi di valutazione aggiuntivi:
  - prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali o internazionali in ambito scientifico, didattico e di ricerca.
  - particolari meriti o incarichi prestati a favore dell'Ateneo ( Rettore, Direttore di Dipartimento, Preside o Presidente di Facoltà).

### Art. 3 - Proposta ad iniziativa del Dipartimento

1. La proposta di conferimento del titolo deve essere deliberata dal Dipartimento di ultima afferenza del candidato.
2. La proposta di candidatura deve:
  - essere avanzata da almeno un professore ordinario del Dipartimento di afferenza del candidato;

- essere accompagnata dal curriculum vitae e da una dettagliata relazione dell'attività didattica, di ricerca e istituzionale svolta dal candidato.
- 3. In merito alla proposta hanno diritto di voto i professori di I e II fascia, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento.
- 4. La deliberazione, che avviene a voto palese, è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, di cui al comma precedente.
- 5. In caso di delibera non favorevole, la proposta non può essere presentata nuovamente al Consiglio.

#### **Art. 4 - Approvazione del Senato Accademico**

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, ogni Dipartimento presenta con un'unica delibera le proposte di candidatura sulle cessazioni dell'anno precedente. Il Senato Accademico delibera entro fine anno.
2. Il Senato Accademico adotta, a maggioranza dei presenti, una delibera motivata riguardante le candidature accolte.
3. Il Rettore presenta al Ministero le proposte di conferimento del titolo approvate dal Senato Accademico.
4. In caso di delibera non favorevole, la proposta può essere sottoposta, solo per una volta, al Senato Accademico nella tornata successiva.

#### **Art. 5 - Limite alle candidature**

1. L'Ateneo può proporre annualmente al Ministero un numero di candidature non superiore alla media dei due valori riferiti al 10% dei pensionamenti di professori ordinari nel triennio precedente e al 10% di quelli previsti per il triennio successivo.
2. il Senato Accademico definisce, ogni 3 anni, un numero massimo di proposte da presentare al Ministero, pari alla media dei due valori riferiti al 10% dei pensionamenti di professori ordinari nel triennio precedente e al 10% di quelli previsti per il triennio successivo.

#### **Art. 6 - Attività didattica, di ricerca e benefici**

1. Il Professore emerito afferisce al Dipartimento proponente il conferimento del titolo.
2. Il Professore emerito può continuare a svolgere attività di ricerca nell'ambito del Dipartimento di afferenza, previa autorizzazione del relativo Consiglio.
3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di docenza al Professore emerito possono essere attribuiti, dal Consiglio del Dipartimento di afferenza, insegnamenti/moduli curriculari e attività didattica integrativa.
4. Lo svolgimento delle attività e degli incarichi è a titolo gratuito
5. Può avere la disponibilità di spazi congrui alle attività svolte, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento da rinnovarsi ogni triennio. Può, alle medesime condizioni, usufruire dei servizi e delle risorse di quest'ultimo.
6. Può partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali del Dipartimento di afferenza.
7. Ogni obbligo assicurativo è a carico del professore emerito.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Senato Accademico ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.